

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro

Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16382

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde - Consigliere

Dott. LEO Giuseppina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12131/2017 proposto da:

██████████ elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████;

- ricorrente -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ██████████;

- controricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ██████████, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (██████████ ██████████);

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 1134/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/11/2016 R.G.N. 435/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO Che:

1. con sentenza 16 novembre 2016, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto, nel contraddittorio anche con l'Inps, da ██████████ dipendente di ██████████ s.p.a., avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande, previa la dichiarazione di nullità della conciliazione sottoscritta tra le parti il 5 aprile 2012 innanzi al Giudice del Lavoro di Monza, di accertamento del suo diritto all'inquadramento nella superiore categoria A/1, ovvero A/3, ovvero ancora B/2 del CCNL Chimici e di condanna della società datrice alle differenze retributive maturate dal 30 settembre 1993, nonché tra la retribuzione percepita nel periodo di CIG e quella che invece le sarebbe spettata qualora non fosse stata illegittimamente sospesa dal lavoro per tale ragione;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva l'impugnabilità della suindicata conciliazione siccome avvenuta in sede giudiziale e quindi protetta, ai sensi dell'articolo 2113 c.c., u.c.. E così pure la sussistenza dei prospettati vizi di inesistenza delle reciproche concessioni, per il suo contenuto transattivo, né dei vizi della volontà denunciati; neppure ricorrendo ipotesi di rescindibilità, in assenza dei requisiti prescritti dall'articolo 1447 c.c., né violazione dell'articolo 2115 c.c., non configurandosi alcun patto elusivo di obblighi previdenziali datoriali, siccome connessi alla domanda di maggior inquadramento rinunciata;

3. parimenti infondata essa riteneva, infine, la domanda della lavoratrice al pagamento di differenze retributive per illegittima collocazione in CIG nella sospensione del rapporto di lavoro per malattia, per la ritenuta applicabilità (secondo indirizzo di legittimità citato) della sostituzione dell'indennità giornaliera per essa prevista con quella di CIG, qualora relativa alla sospensione dell'attività produttiva, come appunto nel caso di specie, per identità di ratio con la CIGS, per la quale espressamente stabilita dalla L. n. 464 del 1972, articolo 3;

4. con atto notificato il 11 e 12 maggio 2017, la lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui la società datrice resisteva con controricorso.

CONSIDERATO Che:

1. la ricorrente deduce falsa applicazione dell'articolo 2113 c.c., violazione degli articoli 1965, 2103, 2110, 2120 c.c., articoli 3, 36, 38 Cost., articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c. e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per inesistenza di reciprocità delle concessioni nell'accordo di conciliazione tra le parti e pertanto del suo valore transattivo, non essendo tali né l'elemento di "integrazione del T.f.r.", siccome diritto della lavoratrice erogato in via anticipata, né la consegna della "lettera di ricostruzione della carriera", letta dalla Corte territoriale quale missiva di presentazione per il reperimento di altro impiego, in realtà evidenziante le reali mansioni prestate nel tempo della lavoratrice in azienda e pertanto di riconoscimento della superiore qualifica rivendicata; nonché per omessa pronuncia in ordine, all'eccezione di genericità (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

2.1. giova premettere che dalla scrittura contenente una transazione debbano risultare gli elementi essenziali del negozio e quindi la comune volonta' delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonche' il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite o del pericolo di lite (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114; Cass. 4 maggio 2016, n. 8917); l'oggetto del negozio transattivo deve poi' essere identificato in relazione, non gia' alle espressioni letterali usate dalle parti (non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese), bensì' all'oggettiva situazione di contrasto che le stesse abbiano inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass. 14 gennaio 2005, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482);

2.2. la reciprocità' delle concessioni deve quindi essere intesa in correlazione alle pretese e contestazioni delle parti, non ai diritti effettivamente a ciascuna spettanti (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114) ed e' necessaria alla qualificazione dell'accordo tra lavoratore e datore di lavoro alla stregua di atto di transazione (Cass. 4 ottobre 2007, n. 20780; Cass. 7 novembre 2018, n. 28448);

2.3. integrano poi' apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito incensurabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, l'accertamento della natura (se novativa o conservativa) della transazione e della regolazione degli interessi tra le parti (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 3 dicembre 2009, n. 25403); così' come dell'essere davvero un atto di transazione (Cass. 7 novembre 2018, n. 28448) e dell'ampiezza del suo perimetro (Cass. 28 novembre 1981, n. 6351; Cass. 18 maggio 2018, n. 12367);

2.4. nel caso di specie, la Corte lombarda ha accertato la reciprocità' delle concessioni tra le parti, individuandole nella rinuncia della lavoratrice alla domanda di superiore inquadramento e dei consequenziali diritti e nell'integrazione, da parte della società' datrice, del T.f.r. maturato in relazione alle maggiori spettanze rivendicate (res dubia oggetto del giudizio conciliato) nonche' nel rilascio di una "lettera di presentazione attestante le credenziali della lavoratrice,... utile a favorire l'interesse della stessa al reperimento di altro obbligo", così' plausibilmente interpretata la "lettera di ricostruzione della carriera... fermo restando che tale lettera non costituirà' riconoscimento alcuno di diverso inquadramento né' di differenze retributive eventuali" (come espressamente al p.to 3, del verbale di conciliazione del 5 aprile 2012 trascritto a pg. 7 del ricorso), con argomentazione congrua a sua giustificazione (per le ragioni esposte dall'ultimo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimita';

3. la ricorrente deduce violazione degli articoli 1427, 1428, 1429, 1431, 1447 c.c., articoli 1971, 2103, 2110 c.c., articoli 3, 36, 38 Cost., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione degli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c., per "travisamento del fatto e della realta' processuale" nella ravvisata omessa menzione nell'accordo transattivo della conservazione dell'impiego e dell'esclusione dalla CIG, per avere la Corte territoriale negato i denunciati vizi di annullamento per errore essenziale e riconoscibile, per pretesa temeraria e di rescissione per approfittamento del proprio stato di pericolo, dipendente dalla situazione familiare, di

eta' ai fini della possibilita' di ricollocazione occupazionale, dai procedimenti di mobilita' e CIG in atto, dalle certificate condizioni di salute psichica (secondo motivo);

4. esso e' inammissibile;

4.1. paiono, innanzi tutto, inconferenti le prospettazioni di "travisamento", configurabile soltanto in riferimento al "fatto" (che integra motivo di revocazione ai sensi dell'articolo 395 c.p.c. e non di ricorso per cassazione: Cass. 9 febbraio 2016, n. 2529; Cass. 24 febbraio 2017, n. 4868) ovvero alla "prova" (che implica una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, sia contraddetta da uno specifico atto processuale e che ricorre quando quella informazione, riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione, sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell'atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista: Cass. 25 maggio 2015, n. 10749; Cass. 21 gennaio 2020, n. 1163), comunque non implicante una valutazione dei fatti (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3796);

4.2. non si configurano poi le violazioni di legge denunciate, errores in iudicando integrati dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta regolata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e' possibile in sede di legittimita' solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340): ovviamente nei limiti del novellato testo dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non ricorrente, per le argomentate ragioni (esposte in particolare dal secondo al quinto capoverso di pg. 4 della sentenza);

4.3. infine, non puo' essere dedotto il vizio di omesso esame, sussistendo nel caso di specie l'ipotesi di cd. "doppia conforme" prevista dall'articolo 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile ratione temporis), non avendo la parte ricorrente indicato, per evitare l'inammissibilita' del motivo di cui al novellato testo dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversita' (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 17 gennaio 2019, n. 1197);

4.4. sicche', il mezzo consiste in una sostanziale contestazione dell'accertamento in fatto della Corte d'appello, pure congruamente argomentato (per le ragioni indicate), incensurabile in sede di legittimita';

5. la ricorrente deduce falsa applicazione dell'articolo 2113 c.c., violazione degli articoli 1419, 2114 c.c., articolo 2115 c.c., comma 3, articolo 2116 c.c., comma 2, articolo 1966 c.c., commi 1 e 2, articolo 2103 c.c., comma 3, articoli 3, 36, 38 Cost., articoli 113, 115 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la non ritenuta nullita' della

conciliazione in riferimento alla rinuncia a diritti indisponibili come l'adempimento degli obblighi previdenziali datoriali relativi alle superiori qualifiche rivendicate in coerenza con le maggiori mansioni svolte (terzo motivo);

6. esso e' infondato;

6.1. non e' in discussione il principio, che va ribadito, di nullita' di ogni pattuizione relativa ad una prestazione previdenziale, inderogabilmente regolata dalla legge (Cass. 11 marzo 2004, n. 5009; Cass. 24 novembre 2011, n. 24828, entrambe riguardanti l'indennita' di mobilita', configurante prestazione previdenziale);

6.2. semplicemente, non ricorre l'ipotesi di un patto nullo che violi l'articolo 2115 c.c., comma 3, essendo chiaro il riferimento delle prestazioni previdenziali rinunciate "alle asserite mansioni superiori e... dipendenti da queste, con la conseguenza che la rinuncia alla domanda ha impedito che i connessi obblighi previdenziali venissero ad esistenza" (cosi' al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza);

7. la ricorrente deduce, infine, violazione degli articoli 2110, 1256 c.c., L. n. 464 del 1972, articoli 3, 30, 31, articoli 2067, 2077 c.c., articolo 40 CCNL 18 dicembre 2009 dell'Industria Chimica e succ., L. n. 223 del 1991, articolo 24, articoli 3, 36, 38 Cost., articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c. e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per il proprio collocamento in CIGS durante il periodo di assenza per malattia, possibile soltanto per sospensione e non per contrazione dell'attivita', senza considerazione della circostanza (pure dedotta ed offerta in prova orale) della mantenuta regolare operativita' dell'ufficio del personale dello stabilimento di [REDACTED] cui ella era addetta; collocamento pure avvenuto prima del provvedimento di ammissione al trattamento, anticipato dalla societa' datrice, comunque non liberata dagli obblighi di legge e di contratto in caso di malattia antecedente (quarto motivo);

8. anch'esso e' infondato;

8.1. la Corte territoriale ha innanzi tutto esaminato la questione, oggetto del motivo di appello della lavoratrice (di preclusione del collocamento in CIG in periodo di sospensione della sua prestazione per malattia) succintamente riportato come quarto profilo formulato nell'atto di appello (riassunto al secondo capoverso di pg. 2 della sentenza), del pagamento delle differenze retributive per effetto dell'illegittimo collocamento in CIG per tale ragione (ultimo capoverso di pg. 4 e primo di pg. 5 della sentenza), non essendone state prospettate altre in ordine ai suoi presupposti di concessione;

8.2. sicche', sono inammissibili, per novita', le questioni diverse da quella appena indicata, non avendo la ricorrente assolto l'onere di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito (nella palese insufficienza dei generici e frammentari riferimenti, privi degli indicati requisiti prescritti, al primo

capoverso di pg. 28 e al primo periodo e secondo capoverso di pg. 32 del ricorso), in violazione del principio di specificita' del ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, che prescrive di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32084);

8.3. la Corte milanese ha correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui il riferimento della L. 8 agosto 1972, n. 464, articolo 3, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennita' giornaliera di malattia, non debba essere inteso soltanto alla cassa integrazione straordinaria, ma anche alla cassa integrazione ordinaria, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisca ad un'ipotesi di sospensione dell'attivita' produttiva e non gia' di mera riduzione dell'orario lavorativo: posto che sussiste una piena identita' di ratio, cosi' da consentire l'estensione a quest'ultima ipotesi della regola di sostituzione del trattamento di integrazione salariale all'indennita' giornaliera di malattia, nonche' dell'eventuale integrazione contrattualmente prevista (Cass. 13 giugno 1987, n. 5219);

8.4. essa ha pure fatto corretta applicazione del principio per cui il trattamento di cassa integrazione guadagni, sia ordinario che straordinario, non e' escluso rispetto ai lavoratori assenti per malattia o infortunio con diritto alla conservazione del posto (articolo 2110 c.c.), per la prevalenza della lex specialis, rappresentata dal complesso normativo della C.I.G., sulla lex contractus (articolo 2110 c.c. e fonti di derivazione), oltre che della speciale disposizione della L. n. 464 del 1972, articolo 3, interpretata come sopra indicato; tuttavia il loro credito, in deroga all'articolo 2110 citato (che prevede la liberazione del datore di lavoro dalla obbligazione di corrispondere anche a tali lavoratori la retribuzione solo ove siano predisposte equivalenti forme previdenziali, con conseguente permanenza di un'obbligazione integrativa nel caso che forme siffatte diano luogo a trattamenti di minore entita' rispetto al tetto massimo della retribuzione stessa), si riduce nei limiti del suddetto trattamento: con la conseguenza che la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso dell'ente, erogatore delle relative prestazioni, in tali obbligazioni del datore di lavoro (il quale rimane tenuto alle anticipazioni quale adiectus solutionis causa), previa la corrispondente riduzione delle medesime, nel senso che quest'ultimo e' tenuto ad anticipare anche ai menzionati lavoratori o l'intero trattamento di cassa integrazione o l'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento di natura previdenziale o assistenziale (Cass. 26 settembre 1991, n. 10057);

9. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.